

# COMUNE DI TERRALBA

PROVINCIA DI ORISTANO

---



**NOTA INTEGRATIVA**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**2017-2019**

# Comune di Terralba

Provincia di Oristano

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE**

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

L'allegato 4/1 contenente il Principio applicato concernente la programmazione di bilancio come adeguato dal Decreto interministeriale pubblicato il 7 luglio 2015 e succ. modifiche e integrazioni, introduce un nuovo istituto/documento contabile denominato "nota integrativa al bilancio" in cui alcune operazioni della contabilità devono essere esplicitate in sintesi. Occorre premettere che i principi si sostanziano in autentici postulati che integrano le norme, pertanto, hanno autentica valenza normativa e la loro violazione si sostanzia in una violazione di legge.

Il punto 9.11.1 del principio contabile su richiamato stabilisce che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

#### **a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni:**

In relazione alle previsioni di bilancio, in generale, i responsabili hanno lavorato sugli stanziamenti necessari con comunicazione al servizio finanziario. La procedura dovrebbe essere migliorata con comunicazioni maggiormente tempestive. In generale i criteri adottati sono i seguenti:

- I trasferimenti erariali sono stati quantificati, per quanto attiene al fondo di solidarietà comunale e trasferimenti erariali, sulla base delle spettanze dell'esercizio precedente in quanto per l'anno 2017 non risultano ancora pubblicate sul sito del Ministero dell'interno le relative spettanze.
- I trasferimenti della regione sono stati quantificati sulla base delle comunicazioni della Ras o sulla base dell'andamento storico.
- Le entrate tributarie sono state quantificate dagli uffici in base alle tariffe applicate nel 2016 stante l'impossibilità di aumento prevista dall'art. 1 commi 26 e seguenti della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016), con espressa esclusione della Tari. Le aliquote Tari sono state stabilite sulla base dei costi del servizio secondo il riparto deliberato dall'Unione dei Comuni del Terralbese ed i costi interni di gestione del tributo (si rinvia al piano finanziario Tari).
- Le entrate extratributarie sono state quantificate sulla base delle tariffe applicate nel 2016 o sulla base di stime comunicate dagli uffici in base all'andamento storico.
- I proventi per oneri di urbanizzazione relativi al rilascio dei permessi di costruire sono stati stimati dall'ufficio tecnico in base a valutazione sul trend storico.
- Per quanto attiene alla spesa corrente gli uffici hanno provveduto a comunicare le proprie esigenze.

Pertanto il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs 267/2000, attesta la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari responsabili.

#### **b) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:**

L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 2011/118, che impone la costituzione di uno specifico fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione alle entrate sulla cui riscossione incidono margini di incertezza. Il fondo ha infatti, una natura cautelativa impedendo la spendita di risorse non certe.

Per la tipologia di crediti di incerte riscossione, si è provveduto con l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che non potendo essere impegnato nel corso dell'esercizio genera una economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (ciò che rileva è la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il principio contabile spiega che:

*“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta*

*sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.*

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2012/2016 secondo la seguenti formule (fissate dal principio contabile)

Per gli anni dal 2012 al 2014

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi a residuo}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Per gli anni 2015 e 2016

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

La media considerata per il calcolo (delle tre previste dal principio contabile) è quella semplice, per l'immediatezza di attuazione. Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è stato formulato applicando la percentuale di accantonamento massima del 100% su indicazione giuntale al fine di consentire l'applicazione di avanzo per la copertura della programmazione delle OO.PP. (anziché quella minima del 70% per l'anno 2017, 85% per l'anno 2018 e 100 per l'anno 2019). L'operazione in ogni caso risulta maggiormente garantista per l'ente.

In relazione alle entrate che l'ente accertava per cassa (nel momento in cui realmente venivano introitate) – es. sanzioni codice della strada – sono stati richiesti dati *extra* contabili ai responsabili di procedimento di entrata (es. Comandante dei vigili urbani) .

Mentre, in relazione ad entrate assistite da fideiussione o comunque una garanzia che “copre” la riscossione, evidentemente, non sono state considerate come crediti di dubbia esigibilità (es. permessi a costruire).

#### **Altri accantonamenti:**

È stata accantonata la quota annua pari a € 3.100,00 relativa all'indennità di fine rapporto del Sindaco.

#### **c) Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione:**

Per quanto attiene all'avanzo di amministrazione, non avendo ancora approvato il rendiconto di gestione 2016 si è provveduto a quantificare l'avanzo di amministrazione presunto e al fine di applicare al bilancio la quota di € 517.418,28 di avanzo vincolato, come evidenziato nella scheda inserita negli allegati al bilancio di previsione.

**d) Interventi programmati per spese di investimento:**

Per quanto attiene agli interventi programmati per spese di investimento, premesso che non è previsto il ricorso al debito, si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche e alle schede inserite tra gli allegati al bilancio di previsione, nelle quali sono indicate le opere programmate e le relative fonti di finanziamento.

**e) Spese di investimento finanziate con il FPV**

Tutta la programmazione dei lavori pubblici è corredata dei relativi cronoprogrammi (si rinvia al piano triennale OO.PP.).

**f) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente:**

Non sono presenti garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

**g) Strumenti finanziari derivati:**

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

**h) Enti e organismi strumentali:**

L'ente non ha enti e organismi strumentali

**i) Elenco delle partecipazioni possedute:**

L'ente ha quote di rappresentatività in *Abbanoa* SPA pari allo 0,10179507% possedendo un numero di azioni pari a 276.145. Il bilancio è consultabile nel sito della società.

**l) altre informazioni necessarie per l'interpretazione del bilancio:**

**- Note sugli equilibri di bilancio**

Per quanto attiene agli equilibri di bilancio occorre precisare che le entrate correnti destinate agli investimenti sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
entrate CDS per le finalità di cui all'art. 208	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi Tari per investimenti (quota annua trasferimento all' unione per l'ecocentro)	86.027,40	86.322,42	86.630,48
Proventi loculi cimiteriale per costruzione nuovi loculi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Proventi Fondo progettazione e innovazione – quota destinata all'innovazione tecnologica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale entrate correnti per investimenti</b>	<b>171.027,40</b>	<b>171.322,42</b>	<b>171.630,48</b>

Le entrate in c/capitale destinate alle spese correnti per previsione normativa sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	143.244,00	0	0
<b>Totale entrate in c/capitale per spese</b>	<b>143.244,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il comune di Terralba ha previsto l'utilizzo di tali proventi per spese di manutenzione ordinaria nella misura del 79,58% per l'anno 2017.

**- Il nuovo principio del pareggio del bilancio**

Ai sensi dell'art. 1 c. 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il Patto di Stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011 integralmente sostituite dal nuovo vincolo di finanza pubblica del principio di pareggio del bilancio di derivazione costituzionale.

A decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730,731, e 732 della medesima legge (patti di solidarietà regionali e nazionali).

Ai sensi del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Inoltre, dalle spese finali deve essere detratto l'importo del FCDE non finanziato dall'avanzo.

L'ente, nel triennio rispetta il nuovo principio del pareggio del bilancio in sede di previsione – e si rinvia al prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (da allegare al bilancio ai sensi del comma 712 della legge di stabilità 208/2015) - fermo restando che ogni responsabile del procedimento di entrata dovrà accuratamente monitorare le poste contabilizzate in bilancio e che, appunto, le previsioni predette si realizzino.

Terralba li 16/05/2017

F.to Il vice segretario

Usai dott. Stefano